



**COMUNE DI  
CABELLA LIGURE**  
Provincia di Alessandria

**DELIBERAZIONE N. 36**  
**del 14 MAGGIO 2019**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' (C.D. RISORSE DECENTRATE) – ANNI 2014, 2015 -2016 - 2017 -2018 – APPROVAZIONE ACCORDO TRASATTIVO (TOMBALE) - LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE PUBBLICA

L'anno **duemiladiciannove** addì **quattordici** del mese di **maggio** alle ore **16:00** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Roberta DAGLIO	X	=
2	Giancarlo RENATI	X	=
3	Carmela CENTRONE	=	X
		2	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale la Dr.ssa Domenica LA PEPA con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, la dottoressa Roberta Daglio - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Segretario comunale:

### PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009 – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del CCNL 1° aprile 1999, integrata dalle disposizioni dei diversi contratti nazionali che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 9 maggio 2006, art. 8 CCNL dell'11 aprile 2008 e art. 4 CCNL del 31 luglio 2009) e da ultimo dall'art. 67 del CCNL del 21 maggio 2018);

VISTI l'art. 17 del CCNL del Comparto Regioni Autonomie Locali del 01.04.1999 e l'art. 68 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali, triennio 2016 - 2018, del 21 maggio 2018; in materia di utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;

RICHIAMATO l'art. 8 del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018, in base al quale in ogni Ente del comparto si procede alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo di durata triennale finalizzato alla negoziazione delle materie indicate all'art. 7 dello stesso CCNL e alla determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate;

ATTESO che le risorse decentrate regolate dalle predette norme contrattuali risultano suddivise in:

- risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al fondo anche per il futuro;
- risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo; quest'ultime, non sono obbligatorie e possono essere stanziati solo in forza di una volontà espressa da parte dell'ente, con precisi stanziamenti di bilancio, per specifiche finalità e modalità e, da ultimo, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

### CONSIDERATO CHE:

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa. Principio generale in materia è che la quantificazione delle risorse non spetta alla contrattazione decentrata, ma costituisce un obbligo a carico dei singoli enti che vi provvedono in piena autonomia e responsabilità, nel rispetto dei vincoli legali e contrattuali e nonché della effettiva capacità di spesa di ciascun ente; gli importi di tali risorse devono essere inseriti in bilancio. E' giustificata, tuttavia, la pretesa del sindacato di

essere correttamente informato sulle modalità di determinazione delle singole voci di finanziamento;

- la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate è, pertanto, propedeutica all'avvio della contrattazione decentrata e che la relativa costituzione non è oggetto di contrattazione integrativa ma di mera informativa alle OO.SS;

- la quantificazione **delle risorse decentrate parte stabile**, come indicato dalla Corte dei Conti con la pronuncia 157/2010, ai sensi dell'art 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dall'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., è effettuata annualmente **in via automatica ed obbligatoria**, senza margini di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale;

- è l'organo di Governo dell'Ente ( Giunta comunale) a determinare le **risorse decentrate di parte variabile**, nonché la formulazione delle direttive alla delegazione trattante, per la negoziazione, in base agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo e perseguimento degli obiettivi del PEG, alle scelte prioritarie che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili, in relazione ai vari istituti del trattamento economico accessorio;

- in base all'art.4, comma 2, lett.a), del CCNL dell'1.4.1999, spetta al contratto integrativo definire i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie disponibili, quantificate nel rispetto delle previsioni dell'art.15 del CCNL dell'1.4.1999, alle varie finalità indicate nell'art.17 del medesimo CCNL, secondo le regole e le modalità stabilite da tale ultima clausola contrattuale;

VISTO l'art. 40 comma 3-*quinquies* del D.Lgs. n. 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.*

PRESO ATTO che:

- con verbale sottoscritto dalle parti trattanti, in data 8.06.2010, è stato siglato il CCDI relativo alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate anno 2010, nell'importo di € 17.831,00, di cui € 12.922,83 per risorse stabili ed € 4.908,17 per risorse variabili, comprensive di € 2.309,39 di somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente e all'utilizzo delle relative risorse, come dai prospetti allegati al verbale;

- con verbale sottoscritto dalle parti trattanti, in data 4.02.2014, è stata siglata la CCDI relativa alla costituzione tardiva, a sanatoria, del trattamento accessorio per gli anni 2011, 2012 e 2013, nell'importo complessivo di € 17.831,00, pari all'importo del Fondo 2010;

ATTESO che, alla luce di quanto sopra e del vigente quadro normativo in materia:

- occorre provvedere alla costituzione, seppur tardiva, del Fondo delle risorse decentrate per i pregressi anni 2014 – 2018;

- la mancata costituzione del fondo accessorio blocca il riporto delle risorse variabili;

- sebbene l'articolo 5, comma 4, del CCNL 1.4.1999 prevede l'**ultravigenza** dei contratti integrativi precedentemente siglati, nel senso che, potevano essere applicati in modo immediato ed automatico dal datore di lavoro (turno, reperibilità, ecc.), per operare in tal senso, devono necessariamente sussistere anche gli ulteriori presupposti fissati dalle norme contabili affinché le risorse non impegnate nell'anno di riferimento possano confluire nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione (ovvero, la previa costituzione del Fondo nel corso dell'esercizio e l'intervenuta emissione della certificazione dell'organo di revisione);

- la contabilità armonizzata, ha disciplinato nel dettaglio che cosa accade al bilancio in relazione alla tempistica delle procedure di costituzione e utilizzo del fondo del trattamento accessorio degli enti locali. In modo particolare, nel punto 5.2 dell'allegato 4/2 Dlgs 118/2011, è stato affermato che in caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. La giurisprudenza contabile ha evidenziato che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al fondo potranno essere impegnate e liquidate:

a) la prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse;

b) la seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Questo atto deve essere formale e di competenza della Giunta comunale e deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione;

c) *la terza e ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione;*

CONSIDERATO che tale ritardo, in particolare per quanto concerne il periodo 2016-2018, che ha interessato il nuovo Segretario comunale, in convenzione a far data dal 1.01.2016, per un numero ridotto di ore settimanali ( n. 6 ore per il primo anno, aumentate a n. 10 settimanali dal 2017, è conseguito ad una molteplicità di fattori, quali:

- problematiche organizzative e funzionali del piccolissimo ente qual'è Cabella Ligure, che hanno caratterizzato il triennio 2016-2018, conseguiti, in particolar modo alla minimale e sottodimensionata dotazione organica dell'ente, sia sotto il profilo numerico che delle specifiche professionalità e competenze richieste, soprattutto a seguito della intervenuta reinternalizzazione di svariati servizi e funzioni gestite da anni in forma associata dalla ex Comunità Montana " Terre del Giarolo", in fase di liquidazione per provvedimento della Regione Piemonte, e mancato trasferimento, a tutt'oggi, alla istituita Unione Comuni montani "Terre Alte", funzionante dal 1.01.2016, come previsto dall'originario Statuto approvato, per difficoltà di coordinamento degli intenti dei vari Sindaci, non sempre concordi nelle scelte da intraprenderem determinando particolari e frequenti esigenze di riordino temporaneo della struttura organizzativa e di ricorso a personale di altri Comuni a tempo determinato e a tempo parziale, dotati di specifiche competenze in materia di urbanistica, lavori pubblici, Suap, polizia locale e altre materie ad esse connesse, in virtù di apposite convenzioni, ai sensi della vigente normativa (artt. 14 CCNL

22.01.2004 e 1, comma 557 della legge n. 311/2004, sottraendo non poco tempo a quello già limitato rispetto alla molteplicità dei compiti attribuiti per legge oltre alle svariate attribuzioni conferite dal Sindaco e ad una costante e complessa attività di collaborazione e supporto giuridico e tecnico-amministrativo agli organi dell'Amministrazione e al personale, anche in conseguenza della frenetica attività legislativa da parte del Governo, che richiede sempre maggiore impegno e tempo, vuoi per la poca chiarezza delle norme che per la conseguente attività procedurale e amministrativa che ne consegue;

- pregressa situazione, rilevata agli atti, in materia di contrattazione decentrata integrativa, non rispettosa dell'iter procedurale richiesto, come indicato dalle linee operative dell'Aran di marzo 2003 e carente, in particolare della certificazione dell'organo di revisione, relativamente al fondo 2010, di particolare valenza, alla luce del quadro normativo susseguitosi nel corso dei rispettivi anni, ai fini del rispetto dei vincoli di spesa introdotti dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha previsto, dal 2011 al 2014, il blocco del fondo al valore del 2010, certificato, oltre alla decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- rilevata mancata previsione nei rispettivi bilanci di risorse finanziarie sufficienti alla erogazione delle indennità previste nei precedenti contratti integrativi decentrati anni 2011- 2013, e per i successivi anni 2014-2018, per il principio dell'ultravigenza, stante la difficile situazione economico-finanziaria ereditata da quest'Amministrazione, che si è trovata negli anni 2015 e 2016 a dover procedere al riconoscimento, ai sensi di legge, di debiti fuori bilancio per un importo complessivo di € 73.141,19, mediante piani di rientro triennale;
- mancata predefinizione degli obiettivi assegnazione degli stessi ai responsabili di area e al personale non titolare di posizione organizzativa, in coerenza con il bilancio e altri strumenti di programmazione adottati dall'ente;
- assenza di un sistema permanente di valutazione dell'ente, di cui all'art. 6 del CCNL del 31.3.1999, necessario ai fini della distribuzione delle risorse di cui al citato art. 15 del CCNL del Comparto Regioni Autonomie Locali del 01.04.1999, che possono essere utilizzate (lett. a) ad erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al raggiungimento degli obiettivi di performance ( D.Lgs 50/2009), secondo i risultati accertati dal vigente sistema permanente di valutazione;
- complessità e poca chiarezza, stante i vari orientamenti interpretativi, del vigente quadro normativo di seguito riportato, succedutosi negli ultimi anni;

DATO ATTO che;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 18.05.2017 è stato approvato il sistema di valutazione permanente dell'ente;
- per gli anni 2016-2018 la Giunta comunale ha approvato il Piano Economico di Gestione, 2016/2018, 2017/2019. 2018/2020 (PEG) contenente il Piano degli obiettivi e della Prestazione (performance), predisposto dal Segretario comunale in collaborazione con i responsabili di area;

CONSIDERATO che il quadro normativo che ha caratterizzato il periodo dal 2010 al 2018, ha posto nel corso del tempo, vincoli all'ammontare del trattamento accessorio per il personale, di cui alle seguenti disposizioni normative:

- articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale con decorrenza 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e la riduzione automatica del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio per il periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2014

- art. 1 c. 456 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), secondo cui a decorrere dal 1.1.2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto dell'art. 9 c. 2 bis del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010. Ai sensi della Circolare della Ragioneria dello Stato n. 20 del 08/5/2015 non opera più il limite soglia del 2010, non dovrà procedersi alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio;

- art. 1 c. 236 della legge n. 208/2015, Legge di stabilità per il 2016, ai sensi del quale dal 1.01.2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. In tal senso è intervenuto il chiarimento della Corte dei Conti della Lombardia che, con Delibera n. 367/2016/PAR, ha evidenziato chiaramente che il "personale assumibile" deve essere considerato come tale, quindi riferito alle capacità assunzionali ed alla programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'ente, non alle assunzioni effettivamente effettuate;

- art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017, attuativo della delega di cui alla legge 124/2015 (Riforma Madia), il quale, nell'abrogare l'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015, dispone che a decorrere dal 1.01.2017:

- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale (...) non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato;
- le medesime sono, comunque, automaticamente ridotte in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 anche per l'anno 2018 il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016 come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio e che, pertanto il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2018;

VISTO l'art.67 del CCNL 21.05.2018 , il quale prevede che:

- a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.

- che le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, comprese le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza

- l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

lett. a) - di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;

lett. b) - di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

lett. c) - dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

DATO ATTO che:

- il comma 7 dell'art. 67 del CCNL 2016/2018, prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate, quindi anche in rapporto agli aumenti previsti dall'art. 67, comma 2, del C.C.N.L. del personale non dirigente degli enti locali del 21 maggio 2018. e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, ossia nel limite del fondo 2016;
- in merito agli incrementi al Fondo risorse decentrate previsti dalla lettera a) dell'art. 67, comma 2 (aumenti determinati dall'ipotesi contrattuale), si dà atto della dichiarazione congiunta, oggetto di specifico errata corrige all'ipotesi in esame, tendente a precisare che tali nuovi oneri "in quanto derivanti da risorse definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettabili ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti".
- l'art. 11-bis del D.L. n. 135/2018, inserito con la legge di conversione, legge n. 12/2018, prevede al comma 2 che, fermo restando quanto previsto dai commi 557quater e 562 dell'articolo 1 della L. n. 296/2006, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del CCNL 21/5/2018 e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL;

CONSIDERATO che nella determinazione dei Fondi in argomento non può prescindersi, altresì, dal rispetto dell'articolo 1, comma 562 della legge n.296/2006, che prevede il limite di spesa sostenuta nell'anno 2008, trattandosi di comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, non soggetto al patto di stabilità nel 2015;

RITENUTO, di dover procedere, alla luce di quanto sopra alla costituzione tardiva dei fondi per il trattamento accessorio dei dipendenti- annualità economica dal 2014 al 2018;

RILEVATA l'avvenuta liquidazione e pagamento in favore dei dipendenti non titolari di posizione organizzativa:

- relativamente al solo anno 2010, con determinazione del Segretario comunale n. 14 del 8.04.2011, dei seguenti incentivi:

*Produttività collettiva* = € 1.530,00

*Produttività individuale* = € 1.836,70

*Compenso per specifiche* = € 600,00

*responsabilità:*

*Indennità di rischio spesa mensilmente sul Fondo* = € 660,00;

*oltre alla somma destinata al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali, dell'indennità di comparto, della quota destinata a L.E.D., in godimento, spesa mensilmente sul capitolo del bilancio afferente al trattamento economico ( da portare in detrazione del Fondo);*

- relativamente ai successivi anni, dal 2011 al 2018, unicamente le predette indennità regolate esclusivamente dal contratto nazionale, costituendo, quanto non erogato, economie di bilancio;

DATO ATTO che:

- il D. Lgs n. 165/2001 e il CCNL 1.4.1999, che ne ripete le disposizioni, stabiliscono con molta chiarezza che le norme dei contratti decentrati che determinano oneri non coperti nei bilanci preventivi annuale e pluriennale e quelle che disciplinano materie non rimesse alla contrattazione decentrata integrativa dai contratti nazionali devono essere giudicate nulle e che esse non possono essere applicate;
- con riferimento alla situazione antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs.n.150/2009, l'ARAN ha avuto modo di precisare che, nel caso di mancato rinnovo del CCDI, ai sensi dell'art.5, comma 4, del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art.4 del CCNL del 22.1.2004, il precedente CCDI continua a spiegare la sua efficacia fino alla stipulazione di quello successivo, evidenziando anche che il regime di prorogatio poteva, eventualmente, riguardare solo quegli istituti previsti e disciplinati (anche per ciò che riguarda l'entità dei compensi) direttamente dal CCNL vigente e che, quindi, potevano essere applicati in modo immediato ed automatico dal datore di lavoro (turno, reperibilità, ecc.);
- è indubbio che, alla luce della vigente richiamata disciplina contrattuale, e della pregressa situazione prospettata, sembra mancare per gli anni 2011-2015, il presupposto per l'erogazione della retribuzione di risultato rappresentato dalla preventiva assegnazione degli obiettivi ai titolari di posizione organizzativa (P.O:) e l'incentivo per la produttività collettiva e individuale al personale non titolare di P.O.;

CONSIDERATO che:

- il personale attualmente in servizio, titolare di posizione organizzativa e non, nonostante il mancato riconoscimento da parte dell'Amministrazione, dal 2011 degli incentivi previsti dai CCNL e CCDI siglati, ha comunque garantito nel corso di tutti questi anni, il normale funzionamento dei servizi e l'adempimento dei compiti istituzionali, in linea con tutte le evoluzioni normative che si sono susseguite, in continuo crescendo e che richiedono sempre maggiore impegno, pur avendo rappresentato, in passato, più volte le proprie doglianze in merito agli inadempimenti datoriali, con conseguente disparità di trattamento rispetto ai dipendenti degli altri Comuni;
- per l'attività di servizio svolta e per i risultati effettivamente conseguiti il personale ha diritto alla valutazione e a percepire i compensi di produttività solo in misura corrispondente ai risultati della valutazione;

VISTI gli esiti della valutazione relativa agli anni 2016 e 20178, secondo il vigente sistema di valutazione, risultanti dalle relative schede depositate agli atti dell'ufficio del Segretario comunale;

ATTESO che, al fine di scongiurare un possibile contenzioso giudiziale che potrebbe vedere soccombente l'ente per legittime pretese dei lavoratori dipendenti, oltre che registrare ricadute negative sul raggiungimento degli obiettivi di performance richiesti per l'attuazione della programmazione dell'ente, l'Amministrazione ha avviato trattative conciliative con il personale in servizio, il quale non hanno ritenuto di avvalersi dell'assistenza del sindacato, giungendo alla sottoscrizione in data 19.03.2019 di accordo transattivo (tombale), allegato alla presente deliberazione (**Allegato A**), con il quale viene riconosciuto, allo stesso, entro le disponibilità di bilancio, il pagamento della somma a fianco di ciascuno indicata, per gli incentivi in esso specificati, in conformità alle norme dei CCNL vigenti, relativamente alle annualità 2016-2018, tenuto conto dei risultati della valutazione riportata, pari a complessivi € 7.400,00, oltre oneri riflessi e IRAP, che trova imputazione nel bilancio 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n\_5 del 6.04.2019;



DATO ATTO che:

- sulla base del suesposto quadro normativo e delle linee di indirizzo di quest'Amministrazione, e dell'accordo transattivo siglato, il Segretario comunale, ha provveduto alla costituzione dei Fondi per il trattamento accessorio - parte economica – anni 2014-2015-2016-2017-2018, come dagli allegati prospetti alla presente deliberazione;
- relativamente all'anno 2018 in attesa di avviare le trattative per la definizione del contratto integrativo triennale 2019-2021, per il pieno recepimento del nuovo contratto nazionale, in questa prima fase, si è proceduto alla costituzione del fondo delle risorse destinate ad incentivare il personale, secondo le nuove disposizioni contrattuali, mentre la destinazione delle risorse verrà definita mediante stipula di un accordo annuale “ponte” che proroga la vigenza del vecchio CCDI e dei precedenti CCNL, come eseguito dalla stessa ARAN per il proprio personale;

Considerato che relativamente agli anni 2011-2013, non si sono registrate cessazioni di personale, da comportare la riduzione dei rispettivi Fondi, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30/07/2010 e come modificato dall'art. 1 comma 456 della Legge 147/2013, mentre sono intervenute le seguenti cessazioni:

- n. 1 unità lavorativa a far data dal 1.12.2014
- n. 1 unità lavorativa a far data dal 1.03.2016;

ATTESO che relativamente alla decurtazione delle risorse così individuate in misura proporzionale alla riduzione del personale, i magistrati contabili hanno rilevato l'esistenza di due diversi criteri, entrambi idonei ad assicurare l'automatismo e la proporzionalità della riduzione. La Corte dei Conti della Lombardia, con la deliberazione 324/2011, aderendo all'orientamento manifestato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, aveva precisato che la consistenza di detti fondi deve essere “conteggiata a saldo comparando l'entità del personale al 31 dicembre rispetto alla consistenza al 1 gennaio del medesimo anno, tenendo conto della data di cessazione delle singole unità e in considerazione del diritto dei cessati all'attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell'anno solare di cessazione. In tal senso si opererà, così, una riduzione non della quota intera, ma del rateo, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento”, mentre, a far data dall'anno successivo si applicherà la riduzione della quota annuale intera in modo da rispettare l'automatismo previsto dalla norma senza intaccare il diritto dei cessati dall'attribuzione del trattamento economico accessorio per il periodo di permanenza in servizio”. La legittimità dei due metodi è stata, di recente, ribadita dalla Corte dei Conti per l'Umbria, con la deliberazione n. 2 del 20 gennaio 2017. la quale considera, altresì, questo secondo metodo, “più aderente alla realtà” e “in base ad un principio di ragionevolezza, maggiormente aderente alla volontà normativa”;

- diversamente, le modalità di calcolo suggerite dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato 12/2011 (ribadite, per quanto riguarda più specificamente gli enti locali dalle successive circolari n. 16/2012 e 21/2013 sul conto annuale del personale della p.a.) prevedono che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio “possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno”, ribadito, con la circolare n. 12 del 2016, anche per il 2016 e 2017, con riduzione del fondo nell'anno della cessazione è di un importo pari alla metà del risparmio; il restante 50% è contabilizzato nell'anno successivo; Metodo questo che aveva evidenziato problemi di sostenibilità già con il D.L. 78/2010 e più volte se ne era chiesta inutilmente la modifica anche da parte dell'Anci - in quanto, come ben evidenzia ora la Corte, nel primo anno della sua applicazione “comporta un ingiustificato incremento della riduzione del fondo 2016, poiché il metodo calcola la

riduzione sommando alle cessazioni 2016 anche le cessazioni 2015 (pro quota, ossia metà del loro valore medio annuo)";

CONSIDERATO che:

- in riferimento alla cessazione relativa all'anno 2014 ( dal 1.12.2014), è stato operato il taglio di € 134,60, quale rateo di 1/12, usando il metodo messo a punto dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia e dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni dei risparmi effettivi, e come di seguito calcolato:

*Personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2014 = 4 unità;*

*Personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2014 = 3 unità*

*Media dipendenti Anno 2014 = 3,5*

*Percentuale di decurtazione*

*$3,5/4*100= 87,5\%$  - Riduzione 12,5% di € 12.922,83\*12,5% = 1.615,35:12\*1= 134,60-*

mentre nell'anno 2015 viene applicata la riduzione della quota annuale intera, pari ad € 1.615,35, in modo da rispettare l'automatismo previsto dalla norma;

- in riferimento alla cessazione intervenuta nel 2016 ( dal 1.03.2015), ai sensi del disposto del D.Lgs. n. 75/2017 e della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 19/2017, la quale prevede che nella riduzione del fondo del 2016, per la diminuzione del personale in servizio si deve tenere conto degli assumibili, a prescindere dalla considerazione che effettivamente queste assunzioni si siano effettivamente concretizzate o meno nel corso dell'anno relativamente alle predette cessazioni, senza tenere conto del numero dei dipendenti e dei dirigenti effettivamente in servizio, non si è provveduto all'automatica riduzione del relativo fondo, secondo quanto previsto dalla programmazione del fabbisogno e relativo piano assunzionale 2017/2019 e successivi, approvati, rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale di approvazione del Documento unico programmatico (DUP), il cui posto vacante è stato coperto a partire dall' 1.03.2017 a tempo pieno e determinato per un anno, rinnovato per ulteriori due anni( anche l'unità di personale a tempo determinato può costituire elemento per la costituzione del complessivo fondo per le risorse decentrate – Corte dei conti Lombardia parere 379/2015/PA).

DATO, ALTRESÌ, ATTO che, relativamente ai fondi 2014-2018:

- nel rispetto dell'art. 67, comma 2 lettera b) è stata prevista, nella parte stabile, la somma di € 414,44, relativa alla determinazione del differenziale tra le posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (CCNL 22.01.2004) di cui al prospetto allegato B), non soggetta a limite in virtù della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL trattandosi di un costo che va posto esclusivamente a carico dei bilanci degli enti; la cessazione libera in uscita ( utilizzo) le risorse relativamente al valore costo storico intero (valore originario+differenziale) della progressione, senza "toccare" il valore della costituzione del fondo;

- la parte variabile del fondo 2014 prevede il rateo ( 1/12) della retribuzione di anzianità (RIA), pari ad € 12,45, relativo alla riduzione, per il trasferimento di cui sopra, risorsa riportata per intero ad incremento della parte stabile del fondo anno 2015 e successivi, pari all'importo di € 149,37;

- sono state previste, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del CCNL 22.1.2004, risorse stabili destinate alla remunerazione esclusiva degli incarichi di alta professionalità, la cui quota annua, dello 0,20% sul monte salari 200, esclusa la quota relativa alla dirigenza, pari ad € 152,94, soggetta a decurtazione, e pertanto rideterminata, relativamente alla percentuale di riduzione del fondo 2014 in € 150,50, con accantonamento delle relative quote annuali dei rispettivi fondi, per il mancato utilizzo, non potendo essere destinate ad altre finalità, sulla base di un pronunciamento dell' ARAN che aveva *considerando l'integrazione dello 0,20% come obbligatoria, in quanto direttamente ed espressamente disposta dal CCNL. Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del CCNL 21*

maggio 2018, la quota annuale 2017 non utilizzata per gli incarichi di “alta professionalità”.è stata inserita all’interno del cosiddetto “Importo unico consolidato 2017”.nel quale, a decorrere dall'anno 2018, sono incluse tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. L’importo consolidato resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi e lo 0,20 così, come inserito, non è più vincolato alle alte professionalità;

**RITENUTO CHE;**

- alla luce della sopravvenuta nuova disposizione contrattuale, tutti gli enti, senza distinzione, avrebbero dovuto stanziare e accantonare lo 0,20 % del monte salari 2001, e che la conferma è data anche dalla Tabella 15 del conto annuale di quest’anno, che nella parte di uscita ha inserito la casella relativa a “Accantonamento art. 32, comma 7 CCNL 2002/2005”;
- sono state previste tra le risorse stabili, soggette al limite le risorse accantonate, perché non utilizzate per le alte professionalità (al netto dell'importo annuale già ricompreso nell'importo consolidato 2017)

**CONSIDERATO CHE:**

- le decurtazioni del trattamento accessorio effettuate secondo il disposto dell’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, e dell'art. 1, comma 236, della L. 2008/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del limite del fondo per gli anni futuri;
- la decurtazione operata ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, e consolidata dal 2015 in poi è pari ad € 1.615,35, come sopra specificato

ATTESO che la costituzione dei predetti Fondi è avvenuta nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla vigente normativa in materia;

VISTA la proposta di utilizzo delle risorse decentrate dei rispettivi Fondi di cui alle relative tabelle allegate alla presente deliberazione, predisposte dal Segretario comunale, sulla base degli indirizzi dell’Amministrazione, destinate;

- al finanziamento, per gli anni 2014-2015-2016-2017-2018, degli istituti contrattuali pagati con le risorse stabili (progressioni orizzontali, indennità di comparto, indennità di rischio, reperibilità) oltre agli incentivi per la progettazione ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2001 e s.m.i e per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, nelle more dell’approvazione del contratto decentrato relativo a ciascun anno dal 2014-al 2018;
- al finanziamento, per i soli anni 2016-2017-2018, degli incentivi previsti dal predetto accordo di transazione siglato, per le motivazioni sopra esplicitate;

DATO ATTO che a seguito dell’emanazione della Legge n. 133/’08, la Corte dei Conti ha poteri di verifica dei fondi delle risorse decentrate integrative e che ovviamente ci si atterrà alle eventuali segnalazioni che la stessa intenda fare;

ATTESO, infatti, che ai sensi dell’art. 67 – comma 8 di tale legge – entro il 31 maggio di ogni anno occorre trasmettere alla Corte dei Conti specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa ed, ai sensi del comma 11, le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web la documentazione trasmessa annualmente all’organo di controllo;

CONSIDERATO che:

- dal 2016 è stato approvato dalla Giunta comunale, il PEG contenente il piano triennale degli obiettivi e della performance, aggiornato annualmente;
- nel 2017 con deliberazione della Giunta comunale n. 39, del 18.05.2017 è stato approvato il sistema di misurazione e di valutazione della performance con valenza anche per il 2016; essendone, l'ente sprovvisto;
- i compensi per la produttività collettiva e individuale, devono essere corrisposti ai dipendenti interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione dell'ente. Non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati”;

VISTE le schede di valutazione anni 2016.2018, depositate agli atti del Comune del personale non di posizione organizzativa;

VISTO CHE:

- la struttura organizzativa dell'ente è strutturata in posizioni organizzative ( aree funzionali) assegnate a personale di categoria D) che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di risultato, lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità o di attività con contenuti di alta professionalità;
- la retribuzione di risultato spettante, ai sensi dell'art.10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999, ai titolari di posizione organizzativa, che varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale positiva, espressa e certificata dal soggetto cui, in via esclusiva, tale competenza è attribuita che per questo ente è Nucleo di Valutazione di Valutazione -organo monocratico costituito dal segretario comunale;

DATO ATTO che:

- per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 15 del CCNL 21.05.2018, l'importo dell'indennità di posizione varia da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 16.000 annui lordi (ammontare, quest'ultimo, incrementato rispetto a quello indicato nell'art. 10 del CCNL del comparto enti locali del 31 marzo 1999), sulla base della relativa graduazione secondo apposito sistema di pesatura da adottare a cura dell'Amministrazione; attualmente non ancora adottato;

ATTESO che recentemente, sembra essersi definitivamente consolidato l'indirizzo interpretativo che ritiene che il limite di spesa in questione vada applicato all'ammontare complessivo del trattamento accessorio e non alle sue singole componenti, considerato che l'unico vincolo esplicitato dalla legge è dato dall'ammontare complessivo delle risorse destinate per il 2017 al trattamento accessorio, che non può appunto superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna con delibera n. 100/2017/PAR, Sezione regionale di controllo per il Piemonte con delibera n. 135/2016, Sezione regionale di controllo per la Lombardia con delibera n. 205/2016).

CONSIDERATO che;

- il Comune di Cabella Ligure con una popolazione inferiore a 1.000 abitanti non era soggetto fino al 2015 al patto di stabilità;
- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2016 -2017 e 2018 che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2019;
- rispetta il limite di spesa di cui all'art. 1, comma 562, Legge 296/2006), ai sensi del quale le spese per il personale non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 al lordo degli

*oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, da cui sono esclusi gli oneri riguardanti i rinnovi contrattuali;*

DATO ATTO che la presente deliberazione, sarà trasmessa alle OO.SS, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 7, CO.1, CCNL 1.04.1999 e a tutto il personale in servizio in assenza della RSU;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge

## **DELIBERA**

1. DI DARE ATTO che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. DI APPROVARE la costituzione tardiva e a sanatoria dei fondi delle risorse decentrate, annualità dal 2014 al 2018, così come risulta dai prospetti allegati, al presente atto, per formarne parte integrante, che consentono di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa di personale;

3. DI APPROVARE l'accordo transattivo (tombale), con il personale interessato, siglato in data 19.03.2019, allegato alla presente deliberazione (**Allegato A**), per le motivazioni addotte in narrativa, dando atto che con il pagamento delle rispettive somme, in esso specificate, per un ammontare complessivo lordo di € 7.400,00, i soggetti interessati, si ritengono soddisfatti e di non avere null'altro a pretendere ad alcun titolo in dipendenza dei fatti e rapporti di cui sopra, relativi al periodo 2011-2018, nei confronti del Comune di Cabella Ligure;

4. DI APPROVARE la proposta di utilizzo delle risorse decentrate dei rispettivi Fondi di cui alle relative tabelle allegate alla presente deliberazione, predisposte dal Segretario comunale, sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione, secondo quanto riportato in narrativa;

- al finanziamento, per gli anni 2014-2015-2016-2017-2018, degli istituti contrattuali (progressioni orizzontali, indennità di comparto, indennità di rischio, reperibilità) pagati con le risorse stabili delle rispettive annualità, così come calcolate negli allegati prospetti, oltre agli incentivi per la progettazione ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2001 e s.m.i e per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, nelle more dell'approvazione del contratto decentrato relativo a ciascun anno dal 2014-al 2018, spesi sui capitoli del bilancio delle relative opere pubbliche;

- al finanziamento, degli incentivi previsti dal predetto accordo di transazione siglato, per gli anni 2016-2017-2018, per le motivazioni sopra esplicitate che si sostanziano in:

<i>Produttività-Performance collettiva e individuale</i>	= € 1.000,00 annui
<i>Compenso per specifiche responsabilità:</i>	= € 600,00 ""
<i>Indennità di rischio spesa mensilmente sul Fondo</i>	= € 330,00 ""

anni 2017 -2018

5. DI DARE ATTO che la complessiva spesa di € 7.400,00, da liquidare in attuazione dell'accordo transattivo, oltre oneri riflessi ed IRAP, trova imputazione ai seguenti capitolo del Bilancio esercizio o finanziario 2019 del Bilancio di previsione 2019/2021:

Importo	Missione	Programma	Titolo	PEG	Codice conto finanziario	Bilancio di rif.
€ 7.400,00	01	11	1	2165		2019

6. DI FORNIRE la richiesta informativa ai soggetti sindacali e al personale in servizio in assenza della RSU per mancata nomina, ai fini dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

7. DI DARE MANDATO alla delegazione trattante di parte pubblica di operare nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta Comunale ai fini della sottoscrizione;

8. DI DARE ATTO che le ipotesi di accordo, con annessa rispettiva relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa, dovrà essere trasmessa all'Organo di Revisione, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dal Contratto nazionale e dal bilancio di previsione;

9. DI DICHIARARE ad unanimità di voti, resi con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO  
F.to Roberta Daglio

Il Segretario Comunale  
F.to Domenica La Pepa

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **3 LUGLIO 2019** all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì **3 LUGLIO 2019**

Il Segretario Comunale  
F.to Domenica La Pepa

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(Art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL 267/2000.

Addì

Il Segretario Comunale  
\_\_\_\_\_

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000 il \_\_\_\_\_.

Addì,

Il Segretario Comunale

---

Copia conforme all'originale, in carta libera uso amministrativo

Addì

Il Segretario Comunale  
\_\_\_\_\_